

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
INCENTIVI E FINANZIAMENTI A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO**

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).
DPRReg. 1/10/2012, n. 0195/Pres. (B.U.R. 10/10/2012, n. 41).
DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).
DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).
DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).
DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).
DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).
DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).
DPRReg. 18/2/2016, n. 035/Pres. (B.U.R. 2/3/2016, n. 9).
DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1).
DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).
DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).
DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).
DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).
DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).
DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).
DGR. 1562/2021 (B.U.R. 27/10/2021, n. 43).
DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).
DGR. 1726/2022 (B.U.R. 30/11/2022, n. 48).
DPRReg. 23/2/2023, n. 031/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).
DGR. 1841/2023 (B.U.R. 6/12/2023, n. 49).
DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 3 Soggetti esclusi
- Art. 4 Incentivi e finanziamenti regionali

CAPO II
REGIME E INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

- Art. 5 Aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831
- Art. 6 Aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008
- Art. 7 Intensità dell'aiuto
- Art. 8 Divieto di cumulo

CAPO III
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 9 Termine per l'avvio e conclusione delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese
- Art. 10 Presentazione della domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa
- Art. 11 Domanda di contributo
- Art. 12 Criteri generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 13 Istruttoria della domanda di contributo
- Art. 13 bis Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative
- Art. 14 Concessione e liquidazione degli incentivi
- Art. 15 Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative

CAPO IV
EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

- Art. 14 Abrogato

CAPO V
VARIAZIONE DELL'INIZIATIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Art. 15 Abrogato

CAPO VI
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 16 Presentazione della rendicontazione della spesa
Art. 17 Modalità di rendicontazione

CAPO VII
LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO

Art. 18 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
Art. 19 Sospensione dell'erogazione del contributo

CAPO VIII
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Art. 20 Sospensione e interruzione dei termini del procedimento

CAPO IX
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 21 Obblighi dei beneficiari
Art. 22 Vincoli di destinazione
Art. 23 Conferma degli incentivi
Art. 24 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e liquidazione
Art. 25 Ispezioni e controlli

TITOLO II
INCENTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I

ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Art 26 | Finalità ed iniziative finanziabili |
| Art 27 | Spese ammissibili |
| Art 28 | Spese non ammissibili |
| Art 29 | Limiti di spesa |

CAPO I BIS AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

| | |
|----------------|---|
| Art. 29 bis | Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili |
| Art. 29 ter | Spese non ammissibili |
| Art. 29 quater | Limiti di spesa |

CAPO II ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO – FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE

| | |
|--------|---|
| Art 30 | Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili |
| Art 31 | Spese non ammissibili |
| Art 32 | Limiti di spesa |

CAPO III MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE

| | |
|--------|---|
| Art 33 | Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili |
| Art 34 | Spese non ammissibili |
| Art 35 | Limiti di spesa |

CAPO IV COMMERCIO ELETTRONICO

| | |
|--------|------------------------------------|
| Art 36 | Finalità e iniziative finanziabili |
| Art 37 | Spese ammissibili |
| Art 38 | Spese non ammissibili |
| Art 39 | Limiti di spesa |

CAPO V

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

| | |
|--------|------------------------------------|
| Art 40 | Finalità e iniziative finanziabili |
| Art 41 | Spese ammissibili |
| Art 42 | Spese non ammissibili |
| Art 43 | Limiti di spesa e di contributo |

CAPO VI

ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

| | |
|---------|------------------------------------|
| Art. 44 | Finalità e iniziative finanziabili |
| Art. 45 | Spese ammissibili |
| Art. 46 | Spese non ammissibili |
| Art. 47 | Limiti di spesa |

CAPO VII

ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ, LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO

| | |
|---------|------------------------------------|
| Art. 48 | Finalità e iniziative finanziabili |
| Art. 49 | Spese ammissibili |
| Art. 50 | Spese non ammissibili |
| Art. 51 | Limiti di spesa |

CAPO VIII

ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

| | |
|---------|------------------------------------|
| Art. 52 | Finalità e iniziative finanziabili |
| Art. 53 | Spese ammissibili |
| Art. 54 | Spese non ammissibili |
| Art. 55 | Limiti di spesa |

CAPO VIII BIS

IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Art. 55 bis | Finalità e iniziative finanziabili |
| Art. 55 ter | Spese ammissibili |
| Art. 55 quater | Spese non ammissibili |

Art. 55 quinquies Limiti di spesa

CAPO IX SUCCESSIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 56 Finalità e iniziative finanziabili
Art. 57 Definizioni
Art. 58 Requisiti del cedente e del successore
Art. 59 Spese ammissibili
Art. 60 Spese non ammissibili
Art. 61 Limiti di spesa

CAPO X NUOVE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 62 Finalità e iniziative finanziabili
Art. 63 Spese ammissibili
Art. 64 Spese non ammissibili
Art. 65 Limiti di spesa

CAPO XI DISTRETTI ARTIGIANALI

Art. 66 Finalità
Art. 67 Individuazione dei distretti artigianali
Art. 68 Istituzione dei distretti artigianali
Art. 69 Iniziative finanziabili e spese ammissibili
Art. 70 Spese non ammissibili
Art. 71 Limiti di spesa

CAPO XII ATTIVITÀ DI PRIMO IMPIANTO DEL CATA

Art. 72 Finalità
Art. 73 Spese ammissibili
Art. 74 Spese non ammissibili
Art. 75 Limiti di spesa e intensità dell'aiuto

CAPO XII BIS

EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO ARTIGIANO

- Art. 75 bis Finalità e iniziative finanziabili
- Art. 75 ter Spese ammissibili
- Art. 75 quater Spese non ammissibili
- Art. 75 quinquies Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti

TITOLO III

FINANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

- Art. 76 Finalità
- Art. 77 Attività delegate al CATA e Programma annuale di settore
- Art. 78 Gratuità ed universalità dei servizi pubblici, adeguatezza organizzativa
- Art. 79 Procedimento di approvazione del Programma
- Art. 80 Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative
- Art. 81 Istruttoria, concessione ed erogazione anticipata del finanziamento
- Art. 82 Presentazione e modalità di rendicontazione della spesa, variazioni progettuali
- Art. 83 Variazioni progettuali
- Art. 84 Liquidazione del finanziamento
- Art. 85 Obblighi del CATA
- Art. 86 Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti
- Art. 87 Ispezioni e controlli

CAPO I BIS

BOTTEGHE SCUOLA

- Art. 87 bis Individuazione dei settori
- Art. 87 ter Riconoscimento delle botteghe scuola
- Art. 87 quater Progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani

CAPO II

INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 88 Iniziative finanziabili per l'attività di animazione economica e spese ammissibili

| | |
|-------------|---|
| Art. 88 bis | Iniziative finanziabili per le attività di orientamento e assistenza finalizzate al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, spese ammissibili, non ammissibili e limiti di spesa |
| Art. 89 | Iniziative finanziabili per l'attività di incubatore d'impresa, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa |
| Art. 89 bis | Iniziative finanziabili e spese ammissibili per la valorizzazione dei mestieri artigiani attraverso la bottega scuola |
| Art. 90 | Iniziative finanziabili per promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, spese ammissibili e limite di spesa |
| Art. 91 | Iniziative finanziabili per studi, indagini e ricerche, spese ammissibili e limite di spesa |

TITOLO IV

FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

CAPO I

FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

| | |
|---------|--|
| Art. 92 | Finalità |
| Art. 93 | Iniziative finanziabili e spese ammissibili |
| Art. 94 | Intensità del finanziamento |
| Art. 95 | Concessione ed erogazione anticipata del finanziamento |
| Art. 96 | Presentazione della rendicontazione e liquidazione del finanziamento |
| Art. 97 | Obblighi dell'EBIART |
| Art. 98 | Obblighi delle imprese beneficiarie |
| Art. 99 | Ispezioni e controlli |

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE E FINALI

| | |
|------------|--|
| Art. 100 | Procedimenti in corso |
| Art. 101 | Rinvii |
| Art. 102 | Abrogazioni |
| Art. 103 | Norme transitorie e finali |
| Art. 104 | Entrata in vigore |
| Allegato A | Campo di applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006 |
| Allegato B | Campo di applicazione Reg. (CE) n. 800/2008 |

Allegato C Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C
Allegato D Spese per il personale

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

Art. 2
(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità) ^{1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14}

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capi da I a XII le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato A.I.A..

¹ Parole soppresse da art. 2, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

² Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 1/10/2012, n. 0195/Pres. (B.U.R. 10/10/2012, n. 41) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

⁴ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁵ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 1/10/2012, n. 0195/Pres. (B.U.R. 10/10/2012, n. 41) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

⁷ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁸ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁹ Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁰ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹¹ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. e), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹² Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹³ Parole soppresse da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁴ Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli incentivi previsti per le imprese di nuova costituzione, di cui al titolo II, Capo V, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A. e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima, a condizione che la domanda sia presentata da impresa già iscritta all'A.I.A. L'impresa richiedente il contributo deve essere iscritta per la prima volta all'A.I.A. e nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda:

- a) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata;
- b) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese.

3. I soggetti di cui al comma 1, operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»), beneficiano degli incentivi previsti per tali settori dal titolo II, capo VI. L'appartenenza ad uno dei predetti settori deve risultare annotata nella visura camerale al momento della presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale e successiva annotazione in fase di istruttoria della domanda di incentivo.

3 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis, sono concessi alle imprese artigiane alle seguenti condizioni:

- a) che siano iscritte all'A.I.A. da almeno tre¹⁵ anni alla data di presentazione della domanda;
- b) che non siano operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al comma 3, ad eccezione delle imprese operanti nei medesimi settori non localizzate nei centri urbani, come definiti all'articolo 44, comma 3¹⁶;
- c) che nel corso della stessa annualità, non abbiano presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII bis a favore delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni.¹⁷

4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII bis, sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle rientranti nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentato un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000,00 euro.

¹⁵ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

¹⁶ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

¹⁷ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

5. I successori d'impresa, come definiti all'articolo 57, comma 1, lettera b), possono beneficiare degli incentivi per la successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX.

6. Possono altresì beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capo XII bis, le società di servizi operanti a livello regionale (di seguito denominate società di servizi) delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12/2002 o il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA).

7. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere agli incentivi sono individuati dall'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.¹⁸

8. Per l'ammissibilità a contributo, i soggetti di cui ai commi da 1 a 6, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'A.I.A., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 12/2002 e per i beneficiari di cui al comma 6;
- b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;¹⁹
- c) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

9. Il CATA, autorizzato ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge regionale 12/2002, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo III.

10. L'Ente bilaterale dell'artigianato, associazione non riconosciuta, di seguito denominato EBIART, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo IV.

Art. 3 (Soggetti esclusi)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

¹⁸ Comma sostituito da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

¹⁹ Lettera sostituita da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in G.U.U.E., serie L del 15 dicembre 2023, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'Allegato A.^{20 21}

2. (ABROGATO).²²

3. Le esclusioni dai benefici di cui al comma 1²³ operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile ai settori in essi indicati.

4. L'allegato A è aggiornato²⁴ con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi.

5. Sono esclusi dai benefici per la successione dell'impresa artigiana, previsti dal titolo II, capo IX, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

6. (ABROGATO).²⁵

Art. 4

(Incentivi e finanziamenti regionali)^{26 27 28 29 30}

(ABROGATO)

CAPO II

REGIME E INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

²⁰ Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²¹ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

²² Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²⁴ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²⁵ Comma abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

²⁶ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁷ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²⁸ Comma abrogato da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²⁹ Comma abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³⁰ Articolo abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

Art. 5

(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831)^{31 32}

1. Ai fini del presente regolamento, sono concessi secondo la regola <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831^{33 34}, gli incentivi di cui al titolo II³⁵.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'allegato A, non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.^{36 37}

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo e l'erogazione dei servizi di cui al comma 4³⁸ sono subordinati³⁹ al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara di essere o meno impresa unica come definita all'Allegato A^{40 41 42}.

4. Ai fini del presente regolamento, ricadono nel regime <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2231⁴³:

- a) i servizi prestati gratuitamente alle imprese artigiane dal centro servizi o dal CATA per la realizzazione di iniziative promozionali, ai sensi dell'articolo 75 bis, comma 2, lettera a)⁴⁴;
- b) i servizi di assistenza prestati gratuitamente dal CATA per il rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 88 bis, comma 2, lettera b);
- c) i servizi prestati gratuitamente dal CATA come incubatore di impresa nei confronti delle nuove imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, lettere c) e d);

³¹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³² Rubrica sostituita da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

³³ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁴ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

³⁵ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

³⁶ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁷ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

³⁸ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³⁹ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁰ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴¹ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁴² Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12). La disposizione di cui al presente articolo, così come modificata dall'articolo 2 del DPRReg. 045/2020, trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2020, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

⁴³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁴⁴ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

- d) i finanziamenti erogati dall'EBIART per sostenere il reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a 14 dipendenti, di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b).^{45 46 47 48 49}

5. (ABROGATO).^{50 51 52 53}

6. Il soggetto erogatore del servizio implementa il Registro nazionale degli aiuti di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) relativamente agli aiuti concessi ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c).^{54 55 56}

7. L'EBIART predispone una banca dati relativa alle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 4, lettera d)⁵⁷ registrando per ciascuna impresa, l'importo del finanziamento erogato e la relativa data.

Art. 6

*(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008)*⁵⁸

(ABROGATO)

Art. 7

(Intensità dell'aiuto)^{59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72}

⁴⁵ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. e), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁶ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁷ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁴⁸ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁹ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁵⁰ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵¹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵² Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁵³ Comma abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵⁵ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁶ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. d), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁵⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁵⁸ Articolo abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁵⁹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁶⁰ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶¹ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁶² Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, l'intensità dell'aiuto per gli incentivi di cui al titolo II è pari al 30 per cento delle spese ammissibili, ad eccezione dei seguenti incentivi:

- a) per le imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 40 e per la successione d'impresa di cui all'articolo 56, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 40 per cento;
- b) per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 29 bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 40 per cento⁷³;
- c) per le imprese di piccolissima dimensione di cui all'articolo 55 bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 50 per cento⁷⁴;
- d) degli incentivi di cui all'articolo 75 bis a favore delle società di servizi o del CATA, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 100 per cento.

2. L'intensità dell'aiuto è elevata di 10 punti percentuali, ad eccezione degli incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 29 bis, degli incentivi per le imprese di piccolissima dimensione di cui all'articolo 55 bis e degli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'articolo 75 bis, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- a) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria giovanile, ai sensi del comma 5, lettera a);
- b) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria femminile, ai sensi del comma 5, lettera b);
- c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico di cui all'allegato C.

3. L'intensità dell'aiuto è elevata di 5 punti percentuali, ad eccezione degli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'articolo 75 bis, per le imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità, con delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

⁶³ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁶⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), punto 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶⁵ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁶⁶ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

⁶⁷ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, lett. c), punto 2, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶⁸ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁶⁹ Lettera abrogata da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁷⁰ Lettera abrogata da art. 5, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁷¹ Lettera abrogata da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁷² Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁷³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

⁷⁴ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

4. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) imprenditoria giovanile: le imprese individuali gestite esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta soggetti di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente soggetti tra i 18 ed i 40 anni;
 - b) imprenditoria femminile: le imprese in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e le imprese individuali il cui titolare è una donna.

Art. 8
(Divieto di cumulo)

1. Gli incentivi di cui al titolo II non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:⁷⁵

- a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa;
- b) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" percepiti dall'impresa unica nel corso dei tre anni precedenti, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 300.000,00 euro.^{76 77}

1 ter. E' consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.⁷⁸

2. I finanziamenti di cui al titolo III non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO⁷⁹

⁷⁵ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁷⁶ Lettera sostituita da art. 4, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁷⁷ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁷⁸ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁷⁹ Capo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

Art. 9

(Termine per l'avvio e conclusione delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese) ^{80 81 82 83 84 85}

^{86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109}

1. Le iniziative di cui al titolo II, capi da I a IX sono avviate successivamente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo e si concludono entro la data di presentazione della stessa. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;
- b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di

⁸⁰ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁸¹ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁸² Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁸³ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁸⁴ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁸⁵ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁸⁶ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁸⁷ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁸⁸ Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁸⁹ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁹⁰ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁹¹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁹² Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁹³ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁹⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

⁹⁵ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁹⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. d), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁹⁷ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁹⁸ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁹⁹ Lettera sostituita da art. 5, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

¹⁰⁰ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹⁰¹ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, lett. d), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁰² Lettera sostituita da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

¹⁰³ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. e), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁰⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. e), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁰⁵ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹⁰⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. f), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁰⁷ Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. f), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁰⁸ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. g), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁰⁹ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

- inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;
- c) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
 - d) nel caso di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la data di assunzione del primo dipendente.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1:

- a) per le iniziative di cui al titolo II, capo V realizzate dalle imprese di nuova costituzione l'avvio dell'iniziativa può essere antecedente al termine di cui al comma 1;
- b) per le iniziative di cui al titolo II, capo VIII bis realizzate dalle imprese artigiane di piccolissime dimensioni l'iniziativa è conclusa entro il 31 dicembre precedente all'anno di presentazione della domanda.

3. Per le iniziative di cui al titolo II, capo XII bis, concernenti gli eventi per la promozione del comparto artigiano, le società di servizi o il CATA avviano l'iniziativa a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione contestuale della domanda di contributo e della rendicontazione delle spese sostenute. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- a) per le spese di cui all'articolo 75 ter, comma 1:
 - 1) la data di inizio dell'evento fieristico per le spese di cui alle lettere a) e b);
 - 2) (ABROGATO);¹¹⁰
 - 3) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere d) ed e);
 - 3 bis) la data della prima fattura di acconto per le spese di cui alla lettera e bis);¹¹¹
- b) per le spese di cui all'articolo 75 ter, comma 1 bis:
 - 1) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera a);
 - 2) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere b) e c).

4. Le iniziative di cui al titolo III, sono avviate dal giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di settore, pena l'inammissibilità delle relative spese. Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nel diario del personale.

Art. 10

¹¹⁰ Numero abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

¹¹¹ Numero aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 23/2/2023, n. 031/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

(Presentazione della domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa)^{112 113}

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)) le imprese, il CATA e relative società di servizi presentano le domande di contributo per accedere agli incentivi di cui al titolo II unitamente alla rendicontazione di spesa.

2. La domanda di contributo e la rendicontazione della spesa (in seguito domanda di contributo) sono presentate a conclusione del programma di investimento.

3. Sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive – Servizio Industria e Artigianato:

- a) le domande di contributo delle società di servizi o del CATA di cui al titolo II, capo XII bis;
- b) le domande di finanziamento del CATA, per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui al titolo III;
- c) le domande di finanziamento dell'EBIART, per le iniziative di cui al titolo IV.

¹¹² Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹¹³ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹¹⁴ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹¹⁵ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

¹¹⁶ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹¹⁷ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹¹⁸ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere al 1° gennaio 2014.

¹¹⁹ Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹²⁰ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹²¹ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹²² Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹²³ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹²⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

¹²⁵ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹²⁶ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹²⁷ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹²⁸ Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹²⁹ Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹³⁰ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

¹³¹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹³² Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹³³ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

4. Sono presentate al CATA le domande di contributo per accedere ai seguenti incentivi:

- a) adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- b) ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3 bis;
- c) analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;
- d) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;
- e) commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;
- f) imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 2;
- g) artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3;
- h) acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;
- i) acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
- j) imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII bis;
- k) successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX.

5. Le imprese presentano, nell'anno solare, una sola domanda per ciascuno degli incentivi di cui al titolo II, ad eccezione degli incentivi per mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui al titolo II, capo III.

6. Le domande di contributo di cui al comma 3 lettera a)¹³⁴, sottoscritte con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa sono inoltrate esclusivamente per via telematica¹³⁵ tramite PEC e corredate dalla documentazione di cui all'articolo 11.

6 bis. Le domande di contributo di cui al comma 4 sono inoltrate esclusivamente per via telematica, secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore dell'artigianato e su quello del CATA.¹³⁶

7. Per i contributi di cui al comma 3, lettera a) le domande sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno, per le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente.

¹³⁴ Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

¹³⁵ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

¹³⁶ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

8. Per i contributi di cui al comma 4, per i quali sia stata disposta l'apertura dei relativi canali contributivi ai sensi dell'articolo 15, le domande sono presentate dal 31 marzo al 30 novembre^{137 138 139 140} di ciascun anno, fatta salva la possibilità di modificare tali termini, per motivate esigenze, con deliberazione della Giunta Regionale.

9. I termini di cui ai commi 7 e 8 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi non sono accolte. Ai fini del rispetto dei termini, laddove è richiesto l'inoltro telematico via PEC fanno fede data e ora di invio certificati nel messaggio di PEC con cui la domanda sottoscritta digitalmente viene recapitata a destinazione; laddove è richiesta la trasmissione telematica tramite applicativo web, fa fede la data di convalida finale a valle della compilazione e del caricamento degli allegati on line.¹⁴¹

Art. 11

(Domanda di contributo)^{142 143 144 145 146 147 148 149 150 151}

1. Le domande di contributo per accedere agli incentivi di cui al titolo II, redatte secondo il fac-simile di cui al comma 2 e nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- b) copia della documentazione di spesa e dei documenti probatori equivalenti;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c) ed il rispetto delle seguenti condizioni:

¹³⁷ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

¹³⁸ Il termine di scadenza del 31 ottobre è prorogato al 31 dicembre 2021, come disposto dalla DGR. 1562/2021 (B.U.R. 27/10/2021, n. 43).

¹³⁹ Il termine di scadenza del 30 novembre 2022 è prorogato al 31 dicembre 2022, come disposto dalla DGR. 1726/2022 (B.U.R. 30/11/2022, n. 48).

¹⁴⁰ Il termine di scadenza del 30 novembre 2023 è prorogato al 31 dicembre 2023, come disposto dalla DGR. 1841/2023 (B.U.R. 6/12/2023, n. 49).

¹⁴¹ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

¹⁴² Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁴³ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁴⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), punto 1), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁴⁵ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁴⁶ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁴⁷ Numero sostituito da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

¹⁴⁸ Punto aggiunto da art. 10, c. 1, lett. b), punto 2), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁴⁹ Parole aggiunte da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁵⁰ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

¹⁵¹ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

- 1) dichiarazione sull'impresa unica per la verifica del rispetto dei limiti «de minimis», ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
 - 2) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 8;
 - 3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
 - 4) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
 - 5) limitatamente alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 42, comma 5 bis della legge regionale 12/2002 il possesso dei requisiti ivi richiesti;
 - 6) la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali di cui l'Ufficio competente ha facoltà di chiederne in qualunque momento l'esibizione;
 - 7) il pagamento dell'imposta di bollo nei termini di legge.
- d) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
- e) per le spese del personale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il personale impiegato e le ore lavorative da ciascuno dedicate per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 75 ter, ¹⁵² comma 1 bis, lettera a), riportate in un diario nel quale sono annotate, per ciascun mese, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica e l'attività svolta; il calcolo è effettuato mediante applicazione al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto del costo standard unitario indicato nell'Allegato D al presente regolamento¹⁵³.

2. Il fac-simile della domanda e della documentazione di cui al comma 1, approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di artigianato, è disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA unitamente:

- a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

¹⁵² Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

¹⁵³ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

Art. 12

(Criteri generali per l'ammissibilità delle spese)^{154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167}

1. Le spese sostenute dai beneficiari per le iniziative di cui al titolo II, capi da I a IX, devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti la cui data sia compresa entro i termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.

2. I pagamenti relativi alle spese rendicontate sono effettuati entro i termini di cui al comma 1, pena l'inammissibilità a contributo delle relative spese.

3. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato. Per tali interventi non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4. Il pagamento è effettuato, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente dal beneficiario del contributo e tramite le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno, ricevuta bancaria, RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti

¹⁵⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

¹⁵⁵ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁵⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

¹⁵⁷ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹⁵⁸ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁵⁹ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁶⁰ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

¹⁶¹ Lettera sostituita da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁶² Lettera abrogata da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁶³ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁶⁴ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁶⁵ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁶⁶ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

¹⁶⁷ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.¹⁶⁸

5. L'avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell'estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L'ufficio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente.¹⁶⁹

6. Il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 1000 euro può essere effettuato dal beneficiario del contributo in contanti e deve essere comprovato mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all'articolo 11, comma 2.¹⁷⁰

7. Per gli incentivi di cui all'articolo 55 bis), comma 1, lettere a) e b) il pagamento delle spese può avvenire anche mediante forme di pagamento diverse da quelle di cui ai commi 4 e 6, a condizione che sia comprovato, con idonea documentazione l'effettivo sostenimento della spesa da parte del beneficiario del contributo.

8. Le imprese artigiane possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

8 bis) Non sono ammesse le compensazioni.¹⁷¹

Art. 13

(Istruttoria della domanda di contributo)^{172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185}

¹⁶⁸ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁶⁹ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁷⁰ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁷¹ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁷² Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

¹⁷³ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁷⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁷⁵ Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁷⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁷⁷ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, viene istruita unicamente la prima, facendosi riferimento alla data e l'ora dell'inoltro telematico¹⁸⁶.

3. Ove la domanda di contributo sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Ove l'integrazione o la regolarizzazione risulti incompleta, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti alla concessione e contestuale erogazione del contributo o all'archiviazione della domanda.

5. La domanda non è accolta ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) non sussistono i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 e le condizioni previste dal regolamento;
- b) la domanda di contributo è presentata senza rispettare le indicazioni riportate nel fac-simile approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e l'irregolarità non è sanabile;
- c) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 10, commi 7, 8 e 10;

¹⁷⁸ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

¹⁷⁹ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

¹⁸⁰ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹⁸¹ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

¹⁸² Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁸³ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 19/4/2019, n. 15).

¹⁸⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁸⁵ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

¹⁸⁶ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

- d) la domanda di contributo è redatta non utilizzando il fac-simile approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 oppure modificando lo stesso;
- e) (ABROGATA);^{187 188}
- f) la domanda di contributo è riferita a spese interamente sostenute al di fuori dei termini di cui all'articolo 9, comma 1;
- g) il termine assegnato ai sensi del comma 4, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- h) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 4 risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda sulla base della documentazione agli atti;
- i) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4¹⁸⁹;
- j) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata è inferiore al limite minimo di spesa ammissibile prevista dal regolamento per i singoli interventi agevolativi;
- k) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione.

6. L'ufficio competente comunica tempestivamente agli istanti il non accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di formale rinuncia di cui al comma 5 lettera k).¹⁹⁰

Art.13 bis

(Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative)^{191 192}

(ABROGATO).

Art. 14

*(Concessione e liquidazione degli incentivi)*¹⁹³

1. Gli incentivi di cui al titolo II, sono concessi e contestualmente liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo è determinato

¹⁸⁷ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁸⁸ Lettera abrogata da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

¹⁸⁹ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁹⁰ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁹¹ Articolo aggiunto da art. 11, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁹² Articolo abrogato da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16), a seguito della sostituzione del Capo.

¹⁹³ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto della data e dell'ora di inoltra telematico¹⁹⁴.

2. Gli incentivi di cui al titolo II, capi da I a IX sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento con le direttive di cui all'articolo 15.

3. Gli incentivi sono concessi e contestualmente liquidati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo da parte dell'Ufficio competente.

4. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L'ufficio competente comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3. La comunicazione interrompe i termini fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.

5. La concessione e contestuale liquidazione degli incentivi è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento di cui al titolo II.

6. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione e la contestuale liquidazione dell'incentivo trasmettendo il relativo provvedimento nel quale sono stabiliti, in particolare, gli obblighi dei beneficiari.

7. Nel caso di imprese artigiane svolgenti attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività artigiana.

Art.15

*(Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative)*¹⁹⁵

1. In caso di assegnazione di risorse finanziarie nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede:

- a) a definire i criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate e per l'utilizzo degli avanzi finanziari;

¹⁹⁴ Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

¹⁹⁵ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

- b) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
- c) al riparto delle risorse assegnate su base provinciale e tra i diversi canali contributivi individuati ai sensi della lettera b);
- d) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno successivo anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

2. In caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a) e ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno successivo di cui al comma 1, lettera d).

3. In caso di assegnazione di risorse finanziarie intervenute successivamente alla legge di bilancio, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale:

- a) entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a);
- b) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della variazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) che destina le risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, provvede agli ulteriori adempimenti di cui al comma 1, lettere b) e c).

4. Con le direttive di cui al comma 1 la Giunta regionale può eventualmente destinare una quota delle risorse assegnate alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell'anno precedente.

5. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.

CAPO IV EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA¹⁹⁶

Art. 14 (Erogazione in via anticipata)^{197 198 199 200}

¹⁹⁶ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

¹⁹⁷ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

¹⁹⁸ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁹⁹ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁰⁰ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

(ABROGATO).

CAPO V
VARIAZIONE DELL'INIZIATIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE²⁰¹

Art. 15
(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)^{202 203}

(ABROGATO).

CAPO VI
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA²⁰⁴

Art. 16
(Presentazione della rendicontazione della spesa)^{205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218}

(ABROGATO).

²⁰¹ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁰² Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

²⁰³ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁰⁴ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁰⁵ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁰⁶ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

²⁰⁷ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

²⁰⁸ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

²⁰⁹ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

²¹⁰ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

²¹¹ Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²¹² Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²¹³ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

²¹⁴ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

²¹⁵ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

²¹⁶ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²¹⁷ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²¹⁸ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

Art. 17

(Modalità di rendicontazione)^{219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237}

(ABROGATO).

CAPO VII

LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO²³⁸

Art. 18

(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)^{239 240}

(ABROGATO).

Art. 19

(Sospensione dell'erogazione del contributo)²⁴¹

(ABROGATO).

²¹⁹ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²²⁰ Parole soppresse da art. 7, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²²¹ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²²² Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²²³ Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²²⁴ Lettera sostituita da art. 9, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

²²⁵ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

²²⁶ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²²⁷ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

²²⁸ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²²⁹ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²³⁰ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²³¹ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²³² Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²³³ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/2/2016, n. 035/Pres. (B.U.R. 2/3/2016, n. 9).

²³⁴ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/2/2016, n. 035/Pres. (B.U.R. 2/3/2016, n. 9).

²³⁵ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²³⁶ Comma aggiunto da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²³⁷ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²³⁸ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²³⁹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

²⁴⁰ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁴¹ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

CAPO VIII
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO²⁴²

Art. 20
(Sospensione e interruzione dei termini del procedimento)^{243 244 245 246}

(ABROGATO).

CAPO IX
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 21
(Obblighi dei beneficiari)^{247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257}

1. I beneficiari degli incentivi di cui al titolo II sono tenuti, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 8 fino alla concessione e contestuale liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6;
- b) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22;
- c) rispettare le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della legge regionale 3 del 20 febbraio 2015 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);
- d) (ABROGATA);²⁵⁸
- e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

²⁴² Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16), a seguito dell'abrogazione dell'art. 20.

²⁴³ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁴⁴ Comma abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁴⁵ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

²⁴⁶ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁴⁷ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²⁴⁸ Parole soppresse da art. 10, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

²⁴⁹ Parole soppresse da art. 12, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²⁵⁰ Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁵¹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁵² Lettera aggiunta da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁵³ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²⁵⁴ Lettera sostituita da art. 8, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

²⁵⁵ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁵⁶ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁵⁷ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁵⁸ Lettera abrogata da art. 7, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

- f) (ABROGATA);^{259 260}
- g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 23;
- h) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- i) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 bis;
- l) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- m) nel caso di certificazione della spesa di cui all'articolo 12 comma 8, conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
- n) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nello stesso.

Art. 22
(Vincoli di destinazione)^{261 262 263}

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione artigianale dei beni immobili per tre anni e dei beni mobili per un anno, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo²⁶⁴ nel caso di:

- a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- a bis) incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis;²⁶⁵
- b) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV, limitatamente ai beni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere b) e c);
- c) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V;
- d) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- e) incentivi per la successione d'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX limitatamente ai beni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), acquistati ovvero oggetto di intervento edilizio o di interventi di impiantistica, e lettera d).

2. Per gli incentivi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, fino alla scadenza del vincolo di destinazione, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

²⁵⁹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

²⁶⁰ Lettera abrogata da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

²⁶¹ Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

²⁶² Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁶³ Articolo sostituito da art. 15, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁶⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁶⁵ Lettera aggiunta da art. 11, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

3. Per data di conclusione dell'iniziativa si intende la data di presentazione della rendicontazione delle spese.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'Ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti.

5. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sui siti internet di cui all'articolo 11 comma 2²⁶⁶. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli. L'Ufficio competente verifica annualmente e direttamente il rispetto degli obblighi di cui al comma 2.

6. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione e contestuale liquidazione²⁶⁷ dell'incentivo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione aziendale della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

Art. 23 (Conferma degli incentivi)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, gli incentivi possono essere trasferiti al soggetto subentrante alle condizioni previste dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, previa presentazione di specifica domanda.^{268 269}

²⁶⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁶⁷ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁶⁸ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁶⁹ Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

1 bis) Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATA e della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.²⁷⁰

2. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 1 avvengano prima del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione²⁷¹ degli incentivi, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; qualora le variazioni intervengano successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di subentro^{272 273}.

3. I beneficiari comunicano tempestivamente all'ufficio competente la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di incentivo e la data del provvedimento di concessione e contestuale²⁷⁴ liquidazione. In tale circostanza, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

3 bis. (ABROGATO).^{275 276}

Art. 24

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e liquidazione)^{277 278 279 280 281 282 283}

284 285 286 287 288 289

²⁷⁰ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁷¹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁷² Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁷³ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

²⁷⁴ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁷⁵ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁷⁶ Comma abrogato dall'art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁷⁷ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

²⁷⁸ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

²⁷⁹ Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²⁸⁰ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²⁸¹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁸² Comma sostituito da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁸³ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

²⁸⁴ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁸⁵ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁸⁶ Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁸⁷ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. d), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁸⁸ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²⁸⁹ Articolo sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

1. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è revocato qualora:

- a) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 8 fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6;
- b) non siano rispettate le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

3. (ABROGATO).²⁹⁰

4. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione è altresì revocato oppure il contributo concesso è rideterminato, qualora:

- a) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- b) non siano rispettati i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in proporzione al periodo per il quale i vincoli non siano stati rispettati.

5. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

6. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere. Il termine per l'adozione dei provvedimenti è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.

7. Gli incentivi erogati ai sensi dell'articolo 14, sono restituiti secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 25 (Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 gli Uffici competenti, come individuati ai sensi dell'articolo 10²⁹¹, effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e

²⁹⁰ Comma abrogato da art. 8, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi ai sensi del titolo II, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 21 e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

2. Con le direttive di cui all'articolo 43, comma 3 della legge regionale 4/2005 e all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale fissa gli indirizzi per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione dei canali contributivi delegati alle Camere di commercio ed al CATA.

3. Con uno o più decreti del Direttore centrale attività produttive sono stabiliti annualmente termini, criteri e modalità operative per l'effettuazione dei controlli successivi di cui al comma 2.

TITOLO II INCENTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

Art 26 *(Finalità ed iniziative finanziabili)*

1. In attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di prevenzione incendi di cui agli articoli 1 e 4 dell'allegato IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- b) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'allegato IV, articolo 1, del decreto legislativo 81/2008;

²⁹¹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

- c) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di antinquinamento di cui all'articolo 256 e di cui all'allegato IV, articolo 2, del decreto legislativo 81/2008.²⁹²

3. (ABROGATO)²⁹³

Art 27
(Spese ammissibili)²⁹⁴

1. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a) sono ammissibili le spese relative a:

- a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione di gas, di fumo e incendio;
- b) interventi edilizi sulle strutture produttive, per l'adeguamento alla normativa di cui agli articoli 1 e 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) sono ammissibili le spese relative a:

- a) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura ed umidità nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 1, punto 9 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;
- b) modifica o sostituzione degli impianti per utilizzazione dell'energia elettrica: sono ammissibili gli interventi per illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro di cui all'articolo 1, punto 10 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008, compresa la protezione contro le scariche atmosferiche;
- c) modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per servizi igienico-assistenziali di cui all'articolo 1, punto 13 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;
- d) interventi edilizi sulle strutture produttive, per l'adeguamento alla normativa di cui all'articolo 1 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c) sono ammissibili le spese relative a:

- a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti per la difesa dagli agenti nocivi: aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi, aspirazione e raccolta delle polveri nonché rilevazione di gas e vapori, di cui all'articolo 2 dell'allegato IV del decreto legislativo

²⁹² Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

²⁹³ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

²⁹⁴ Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

- 81/2008 e interventi edilizi per l'adeguamento alla normativa di cui ai punti 1.3.1.1, 1.3.1.2. e 1.3.1.3. dell'articolo 1 dell'allegato IV al decreto legislativo 81/2008²⁹⁵;
- b) interventi edilizi sulle strutture per la demolizione o la rimozione dell'amianto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 81/2008.
4. Sono altresì ammissibili le seguenti spese:
- a) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti edilizi di cui al presente articolo;²⁹⁶
- b) spese per il trasporto e il montaggio necessari per la realizzazione degli interventi previsti.
5. Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibite ad attività produttive^{297 298};
- b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

Art 28

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 27 ed, in particolare:
- a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;²⁹⁹
- a) spese relative a fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
- a bis) spese relative ad automezzi, macchinari, attrezzature ed arredi;³⁰⁰
- a ter) spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;³⁰¹

²⁹⁵ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁹⁶ Lettera sostituita da art. 10, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²⁹⁷ Lettera sostituita da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁹⁸ Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

²⁹⁹ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

³⁰⁰ Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

³⁰¹ Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁰² ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- c) spese generali;
- d) spese per l'acquisto di beni di consumo o di ordinario uso;
- e) spese per l'acquisto di beni usati o in leasing.

Art 29
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 50.000,00 euro.

CAPO I BIS
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO³⁰³

Art 29 bis
(Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili)^{304 305}

1. In attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'ammodernamento tecnologico, al fine di sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative dirette ad introdurre nel processo aziendale innovazioni di prodotto e di processo.

3. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, concernenti:

- a) l'acquisto e l'installazione di macchinari, macchine operatrici prive di targa,³⁰⁶ impianti strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica di importo unitario pari o superiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA;

³⁰² Parole aggiunte da art. 10, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁰³ Capo aggiunto da art. 13, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³⁰⁴ Articolo aggiunto da art. 13, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³⁰⁵ Ai sensi dell'art. 18, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8), per l'anno 2018 le spese sostenute per l'ammodernamento tecnologico sono ammissibili a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 45/2017.

³⁰⁶ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

- b) l'acquisto di hardware e software e licenze d'uso, di importo pari o superiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA³⁰⁷;
- b bis) l'installazione degli hardware e dei software di cui alla lettera b), di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto dell'IVA;³⁰⁸
- b ter) la personalizzazione dei software in uso presso l'impresa volta ad introdurre nel processo aziendale le innovazioni di cui al comma 2, di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto dell'IVA;^{309 310}
- b quater) l'assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e ai dipendenti finalizzata al corretto utilizzo dei beni acquistati ai sensi delle lettere precedenti, con esclusione delle spese di trasferta.³¹¹

3 bis. In deroga al comma 3 sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto di IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.³¹²

Art 29 ter
(Spese non ammissibili)³¹³

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 29 bis, comma 3 quali, a titolo esemplificativo:

- a) spese di personale;
- b) beni immobili e opere edili;
- c) scorte di magazzino e materiali di consumo;
- c bis) smartphone e tablet;^{314 315}
- d) beni usati e in leasing;
- e) spese di noleggio;
- f) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- g) canoni di manutenzione e assistenza;
- h) spese accessorie quali l'IVA, qualora non costituisca un costo,³¹⁶ i valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

³⁰⁷ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³⁰⁸ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³⁰⁹ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³¹⁰ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, DPRReg. 23/2/2023, n. 031/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

³¹¹ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³¹² Comma aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

³¹³ Articolo aggiunto da art. 13, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³¹⁴ Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³¹⁵ Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

Art 29 quater
(Limiti di spesa)³¹⁷

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 25.000,00 euro³¹⁸.

CAPO II
ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO – FINANZIARIA PER LA
REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE

Art 30
(Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria finalizzate alla realizzazione di nuove iniziative economiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le iniziative concernenti analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria finalizzate alla ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e dei servizi.

3. Sono ammissibili le spese per consulenze esterne concernenti:

- a) analisi di fattibilità organizzativa, economica e finanziaria per la realizzazione di una nuova iniziativa economica;
- b) analisi e ricerche di mercato sui prodotti e servizi dell'impresa e strategie di marketing.

4. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 3.

³¹⁶ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³¹⁷ Articolo aggiunto da art. 13, c. 1, DPREg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³¹⁸ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPREg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

Art 31
(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 30, comma 3 e, a titolo esemplificativo³¹⁹:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³²⁰ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- c) spese generali.

Art. 32
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 10.000,00 euro.

CAPO III

MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE

Art. 33
(Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.

2. (ABROGATO).³²¹

3. In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.³²²

³¹⁹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³²⁰ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³²¹ Comma abrogato da art. 6, c. 1, DPRReg. 23/2/2023, n. 031/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

³²² Comma sostituito da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

4. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti massimi di spesa complessiva di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b). Ove l'impresa presenti una o più domande per un numero superiore di manifestazioni, si tiene conto del criterio cronologico di presentazione della domanda o, in subordine, della data della manifestazione.

5. Sono ammissibili le spese relative a:

- a) taxa di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio;
- c bis) costi per la partecipazione mediante l'utilizzo delle piattaforme web.³²³

Art. 34

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 33 ed, a titolo esemplificativo³²⁴:

- a) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³²⁵ ed altre imposte, tasse, valori bollati, assicurazioni³²⁶, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- b) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa.

Art. 35

(Limiti di spesa)

1. E' ammessa³²⁷ a contributo la domanda³²⁸ la cui spesa complessiva ammissibile, per ciascuna impresa rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 2.000,00 euro;

³²³ Lettera aggiunta da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³²⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³²⁵ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³²⁶ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³²⁷ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³²⁸ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

- b) importo massimo pari a 40.000,00 euro³²⁹.

CAPO IV
COMMERCIO ELETTRONICO

Art. 36
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 57 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per facilitare l'accesso al commercio elettronico.

2. Ai fini del presente regolamento, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali o promozionali di propri prodotti o servizi per via elettronica, e per sito orientato al commercio elettronico si intende quello attraverso il quale si svolgono tali attività.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) acquisizione di consulenze per l'elaborazione di un piano di³³⁰ promozione del sito di commercio elettronico.

4. Le iniziative di cui al comma 3 sono finanziabili anche se riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento del sito orientato al commercio elettronico già esistente e anche nel caso in cui lo stesso sia già stato oggetto di finanziamento, a condizione che l'iniziativa sia diretta ad una sostanziale modifica di quanto precedentemente finanziato. In ogni caso le modifiche per cui si chiede il finanziamento devono essere dettagliatamente descritte e documentate nella domanda e verificabili a consuntivo.³³¹

Art. 37
(Spese ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 36 sono ammissibili, in particolare:

- a) spese per l'acquisizione dei seguenti servizi:

³²⁹ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

³³⁰ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

³³¹ Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 23/2/2023, n. 031/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

- 1) consulenza rivolta alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
 - 2) consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc.;
 - 3) consulenza per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
 - 4) assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, tra cui la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta;
 - 5) la traduzione dei testi del sito;
 - 6) promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico;
 - 6 bis) realizzazione di video e foto necessari alla creazione del sito web in quanto parti integranti dei contenuti dello stesso;³³²
- b) spese per l'acquisizione dei seguenti beni materiali:
- 1) hardware per una sola postazione completa (incluso sistema operativo);
 - 2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete³³³.
- c) spese per l'acquisizione dei seguenti beni immateriali:
- 1) sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, purché strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;
 - 2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
 - 3) applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).

2. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 1 lettera a).

³³² Numero aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³³³ Parole soppresse da art. 11, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

Art. 38
(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 36 non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 37 ed, a titolo esemplificativo³³⁴:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, quali la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa, a meno che tali spese non siano collegate direttamente alla gestione e/o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico;
- c) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³³⁵ ed altre imposte tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- d) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;
- e) spese per il noleggio o leasing;
- f) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e di assistenza;
- g) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, materiali di ordinario uso d'ufficio;
- h) spese per acquisto di beni usati;
- i) spese di ammortamento;
- j) spese per pubblicità e promozione non rientranti fra quelle previste all'articolo 37, comma 1, lettera a), numero 6).

Art. 39
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.

CAPO V

³³⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³³⁵ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Art. 40

(Finalità e iniziative finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione concede incentivi in conto capitale finalizzate a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese artigiane.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le imprese iscritte all'A.I.A. per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima.³³⁶

Art. 41

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese legali direttamente connesse alla costituzione dell'impresa, nel limite massimo del 5 per cento dell'investimento complessivo;
- a bis) l'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale;³³⁷
- b) acquisto di macchinari macchine operatrici prive di targa³³⁸ e attrezzature nuove di fabbrica da destinare esclusivamente alla nuova attività artigiana³³⁹, di importo unitario superiore a 100,00³⁴⁰ euro, al netto dell'IVA³⁴¹ sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa³⁴²;
- c) acquisto di arredi per ufficio;
- d) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 esclusa la costruzione;^{343 344}

³³⁶ Comma sostituito da art. 14, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³³⁷ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³³⁸ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³³⁹ Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 2 DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).5/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

³⁴⁰ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁴¹ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁴² Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

³⁴³ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

- f) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera e)³⁴⁵, per gli interventi di cui alla lettera e);
- f bis) spese relative al salario netto relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;³⁴⁶
- f ter) spese per facilitare l'accesso al commercio elettronico di cui all'articolo 37;³⁴⁷
- f quater) spese legate all'utilizzo di piattaforme di crowdfunding;³⁴⁸
- f quinquies) spese per i corsi di formazione attinenti all'attività aziendale rivolti al titolare ed ai dipendenti. ³⁴⁹

2. Le spese ³⁵⁰ di cui al comma 1, lettera e) sono ammissibili a condizione che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibite ad attività produttiva^{351 352 353}.

Art. 42

(Spese non ammissibili)

1. (ABROGATO).³⁵⁴

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 40 non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 41 ed, a titolo esemplificativo³⁵⁵:
a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda; ³⁵⁶

³⁴⁴ Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁴⁵ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³⁴⁶ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁴⁷ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁴⁸ Lettera aggiunta da art. 16, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁴⁹ Lettera aggiunta da art. 16, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁵⁰ Parole soppresse da art. 11, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁵¹ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

³⁵² Lettera sostituita da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁵³ Comma sostituito da art. 18, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³⁵⁴ Comma abrogato da art. 19, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³⁵⁵ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

- a) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;
- b) spese per la costruzione di fabbricati;
- c) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti³⁵⁷;
- c bis) smartphone e tablet;^{358 359}
- d) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁶⁰ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- e) spese generali;
- f) spese per beni di consumo o di ordinario uso e per automezzi³⁶¹;
- g) spese per l'acquisto di beni usati o in leasing;
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

2 bis. Non sono inoltre considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti³⁶²;
- b) spese di cui all'articolo 38 relative al commercio elettronico;
- c) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- d) spese per trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
- e) spese per l'assunzione dei soci-dipendenti.³⁶³

Art. 43

(Limiti di spesa e di contributo)^{364 365}

³⁵⁶ Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

³⁵⁷ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁵⁸ Lettera aggiunta da art. 13, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

³⁵⁹ Lettera sostituita da art. 9, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³⁶⁰ Parole aggiunte da art. 17, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁶¹ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁶² Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. d), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁶³ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁶⁴ Parole sostituite da art. 17, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁶⁵ Articolo sostituito da art. 17, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

1. Per le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 41, sono ammesse a contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 75.000,00 euro.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a bis), relative all'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale, sono ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 1.500,00 euro;
- b) importo massimo pari a 8.000,00 euro.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f bis), relative al salario netto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo pieno: pari a 8.000,00 euro;
- b) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo parziale: pari 5.000,00 euro;
- c) importo massimo complessivo pari a 100.000,00 euro.

4. L'ammontare del contributo per le spese di cui al comma 3 è pari a:

- a) 250 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo pieno;
- b) 150 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo parziale.

5. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f ter), relative alle spese per facilitare l'accesso al commercio elettronico, sono ammesse a contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.

CAPO VI

ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

Art. 44

(Finalità e iniziative finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale, finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani.

2. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 400/2002.

3. Ai sensi del presente regolamento per centri urbani si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali; qualora il Comune non abbia definito le zone omogenee, ai fini della concessione dell'incentivo, il beneficiario allega alla domanda di contributo una dichiarazione del Comune medesimo attestante che la zona nella quale è insediato il laboratorio è da considerarsi centro urbano.

Art. 45
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori;
 - b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera a)³⁶⁶, per gli interventi di cui alla lettera a);
 - c) acquisto di arredi da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a);
 - d) acquisto di hardware, software,³⁶⁷ macchinari e attrezzature destinati o da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a), di importo unitario superiore a 100,00³⁶⁸ euro, al netto dell'IVA³⁶⁹. Sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto di IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.³⁷⁰
2. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibiti ad attività produttiva³⁷¹; ³⁷²
 - b) che l'unità immobiliare, per gli immobili già adibiti a laboratorio,³⁷³ al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

³⁶⁶ Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³⁶⁷ Parole aggiunte da art. 10, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³⁶⁸ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁶⁹ Parole aggiunte da art. 18, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁷⁰ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

³⁷¹ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

³⁷² Lettera sostituita da art. 18, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁷³ Parole aggiunte da art. 20, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

3. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili a condizione che siano destinate esclusivamente ai laboratori di artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura situati nei centri urbani.

Art. 46

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 45 ed, a titolo esemplificativo³⁷⁴:

a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;³⁷⁵

- a) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;
- b) spese per la costruzione di fabbricati;
- c) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti³⁷⁶;
- c bis) spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti³⁷⁷; ³⁷⁸
- c ter) smartphone e tablet;³⁷⁹ ³⁸⁰
- d) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁸¹ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- e) spese generali;
- f) spese per beni di consumo o di ordinario uso;
- g) acquisto di beni usati o in leasing;
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

Art. 47

(Limiti di spesa)

³⁷⁴ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁷⁵ Lettera aggiunta da art. 19, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

³⁷⁶ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁷⁷ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁷⁸ Lettera aggiunta da art. 18, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁷⁹ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

³⁸⁰ Lettera sostituita da art. 11, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³⁸¹ Parole aggiunte da art. 18, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 75.000,00 euro³⁸².

CAPO VII

ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ, LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 48

(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera a), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

2. Sono finanziabili le iniziative concernenti l'acquisizione di consulenze finalizzate:

- a) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale³⁸³;
- b) alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
- c) alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
- d) alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
- e) alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale.

Art. 49

(Spese ammissibili)

1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese per consulenze esterne, riguardanti esclusivamente contenuti specialistici. La

³⁸² Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁸³ Parole soppresse da art. 19, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

consulenza deve consentire un significativo apporto di tipo innovativo alle attività originali che l'impresa richiedente intende sviluppare.

2. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 48, comma 1, lettere b), c) e d), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne compresi l'addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l'ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

3. In relazione all'iniziativa di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all'emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo, rilasciato dall'organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore.

4. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui all'articolo 48, comma 2.

Art. 50

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 49 ed, a titolo esemplificativo³⁸⁴:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile e spese legate alla personalizzazione di software³⁸⁵;
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁸⁶ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Art. 51

(Limiti di spesa)

³⁸⁴ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁸⁵ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁸⁶ Parole aggiunte da art. 19, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 24.000,00 euro.

CAPO VIII

ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 52

(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. In conformità alle disposizioni di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative concernenti l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 163/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

Art. 53

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese per l'ottenimento della qualificazione rilasciata da una delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.

2. È ammissibile il corrispettivo pagato alla SOA per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione e per il primo rinnovo, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, anche nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato dell'incentivo per la qualificazione iniziale.

Art. 54

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 53 e, a titolo esemplificativo³⁸⁷:

- a) spese relative ai rinnovi successivi al primo, alle variazioni di attestazione nonché alle verifiche triennali previste dalla vigente normativa in materia;
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁸⁸ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Art. 55
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 1.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 15.000,00 euro.

CAPO VIII BIS
IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI³⁸⁹

Art. 55 bis
(Finalità e iniziative finanziabili)³⁹⁰

1. In attuazione dell'articolo 60 bis della legge regionale 12/2002 l'Amministrazione regionale, al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, è autorizzata a concedere incentivi in forma di contributo a fondo perduto per le seguenti spese:

- a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie³⁹¹ destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie³⁹² destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

³⁸⁷ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

³⁸⁸ Parole aggiunte da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁸⁹ Capo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁹⁰ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁹¹ Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁹² Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

Art. 55 ter
(Spese ammissibili)³⁹³

1. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera a) sono ammissibili le spese relative al premio e alle spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), riferite all'esercizio³⁹⁴ finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera b) sono ammissibili le spese relative agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia per la concessione del finanziamento bancario riferite all'esercizio³⁹⁵ finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera c) sono ammissibili le spese relative alle consulenze effettuate da professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) o iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) relative alla redazione di un piano finanziario aziendale comprendente, tra l'altro, l'analisi dei flussi di cassa e sostenute nei dodici mesi antecedenti la data³⁹⁶ di presentazione della domanda di contributo.

Art. 55 quater
(Spese non ammissibili)³⁹⁷

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 55 ter ed, a titolo esemplificativo³⁹⁸:

³⁹³ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁹⁴ Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

³⁹⁵ Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

³⁹⁶ Parole sostituite da art. 20, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁹⁷ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁹⁸ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria e economica, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁹⁹ ed altre imposte, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio, ammende e penali, commissioni a qualsiasi titolo e interessi fuori fido⁴⁰⁰.

Art. 55 quinquies
(Limiti di spesa)⁴⁰¹

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera a) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 500,00 euro;
- b) importo massimo pari a 5.000,00 euro.

2. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera b) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 500,00 euro;
- b) importo massimo pari a 10.000,00 euro.

3. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera c) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 500,00 euro;
- b) importo massimo pari a 3.000,00 euro.

CAPO IX
SUCCESSIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 56
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati a favorire la successione dell'impresa artigiana.

³⁹⁹ Parole aggiunte da art. 22, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁰⁰ Parole aggiunte da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

⁴⁰¹ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

2. Sono finanziabili le iniziative dirette a favorire la continuità delle imprese artigiane tramite successione tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione stessa.

3. L'incentivo è concesso una sola volta per ciascuna impresa e per ciascun soggetto cedente o successore. A tal fine l'ufficio competente predispone una banca dati.

Art. 57 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per cedente, il titolare dell'impresa artigiana individuale che cede la propria impresa ovvero il socio o i soci imprenditori artigiani che cedono la propria quota societaria;
 - b) per successore:
 - 1) l'imprenditore individuale che acquisisce l'impresa artigiana dal cedente;
 - 2) il socio o i soci che acquisiscono la quota o le quote del socio o dei soci cedenti;
 - b bis) per successione di impresa si intende il subentro del successore al cedente per trasferimento a titolo oneroso, per causa di morte o per donazione.⁴⁰²

Art. 58 (Requisiti del cedente e del successore)

1. Il cedente deve possedere i seguenti requisiti:
- a) l'impresa di cui è titolare, all'atto della cessazione o della modifica dell'assetto societario, è iscritta all'A.I.A. da almeno cinque anni;
 - b) essere titolare o socio dell'impresa da almeno cinque anni;
 - c) avere età superiore ad anni sessanta all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie. Tale requisito non è richiesto nei casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, adeguatamente documentate, che comportino per il cedente l'impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro all'interno dell'impresa.
2. Il successore deve possedere i seguenti requisiti:
- a) essere legato al cedente da un rapporto di parentela, di affinità entro il terzo grado o di collaborazione familiare, ovvero essere socio o dipendente dell'impresa del cedente da almeno due anni al momento della successione;

⁴⁰² Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, DPR n. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

- b) aver acquisito dal cedente l'impresa individuale o, nel caso di società, tutte le quote societarie del socio o dei soci cedenti;
- c) rivestire la qualifica di imprenditore artigiano di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2002;
- d) avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa tra i diciotto ed i cinquant'anni; nel caso in cui l'impresa del successore sia costituita in forma di società, la sua compagine sociale deve essere composta per almeno il 50 per cento da soci di età compresa tra i diciotto ed i cinquant'anni, i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali.

Art. 59
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) consulenze per l'innovazione aziendale ed in particolare per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o per il miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale;
- b) formazione del successore su argomenti attinenti l'attività dell'impresa;
- c) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi l'installazione, gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessari, destinati alla produzione di beni o di servizi, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti;
- d) (ABROGATA).⁴⁰³

2. Sono ammissibili le spese per le opere murarie di cui al comma 1, lettera c) alle seguenti condizioni:

- a) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario;
- b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

3. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 1, lettera a).

⁴⁰³ Lettera abrogata da art. 16, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

Art. 60
(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 59 e, a titolo esemplificativo⁴⁰⁴:

- a) le spese per l'acquisto di terreni e fabbricati, costruzione e ristrutturazione di fabbricati;
- b) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione o ad attività di vendita di prodotti;
- c) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,⁴⁰⁵ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- d) spese per beni di consumo o di ordinario uso;
- e) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- f) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
- g) acquisto di beni usati o in leasing;
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

Art. 61
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 75.000,00 euro⁴⁰⁶.

CAPO X
NUOVE IMPRESE ARTIGIANE⁴⁰⁷

Art. 62
(Finalità e iniziative finanziabili)⁴⁰⁸

⁴⁰⁴ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

⁴⁰⁵ Parole aggiunte da art. 23, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁰⁶ Parole sostituite da art. 21, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁰⁷ Capo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione degli articoli 62, 63, 64 e 65.

⁴⁰⁸ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(ABROGATO)

Art. 63
(Spese ammissibili)⁴⁰⁹

(ABROGATO)

Art. 64
(Spese non ammissibili)⁴¹⁰

(ABROGATO)

Art. 65
(Limiti di spesa)^{411 412}

(ABROGATO)

CAPO XI
DISTRETTI ARTIGIANALI⁴¹³

Art. 66
(Finalità)⁴¹⁴

(ABROGATO)

Art. 67
(Individuazione dei distretti artigianali)⁴¹⁵

⁴⁰⁹ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁴¹⁰ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁴¹¹ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴¹² Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁴¹³ Capo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione degli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71.

⁴¹⁴ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(ABROGATO)

Art. 68
(Istituzione dei distretti artigianali)⁴¹⁶

(ABROGATO)

Art. 69
(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)⁴¹⁷

(ABROGATO)

Art. 70
(Spese non ammissibili)⁴¹⁸

(ABROGATO)

Art. 71
(Limiti di spesa)⁴¹⁹

(ABROGATO)

CAPO XII
ATTIVITÀ DI PRIMO IMPIANTO DEL CATA⁴²⁰

Art. 72

⁴¹⁵ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁴¹⁶ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁴¹⁷ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁴¹⁸ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁴¹⁹ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁴²⁰ Capo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14), a seguito dell'abrogazione degli articoli 72, 73, 74 e 75.

*(Finalità)*⁴²¹

(ABROGATO)

Art. 73

(Spese ammissibili)^{422 423 424 425}

(ABROGATO)

Art. 74

*(Spese non ammissibili)*⁴²⁶

(ABROGATO)

Art. 75

*(Limiti di spesa e intensità dell'aiuto)*⁴²⁷

(ABROGATO)

CAPO XII BIS

EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO ARTIGIANO^{428 429}

Art. 75 bis

*(Finalità e iniziative finanziabili)*⁴³⁰

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di eventi

⁴²¹ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴²² Parole aggiunte da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴²³ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴²⁴ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴²⁵ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴²⁶ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴²⁷ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴²⁸ Capo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁴²⁹ Come definito dall'art. 22, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), per i contributi previsti dal presente Capo sono ammissibili, in sede di prima applicazione, le spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali sostenute a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 25/2016, come previsto dall'articolo 2, comma 5 della legge medesima.

⁴³⁰ Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

informativi e⁴³¹ di manifestazioni ed iniziative promozionali per il comparto produttivo artigiano, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), attraverso la concessione di contributi al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative dirette:

- a) all'organizzazione ed alla partecipazione delle imprese artigiane a mostre, fiere e altre manifestazioni fieristiche a carattere nazionale, regionale o transfrontaliero;
- b) organizzazione e realizzazione di convegni, incontri e seminari su tematiche di interesse per il comparto produttivo artigiano.^{432 433}

Art. 75 ter
(Spese ammissibili)⁴³⁴

1. Per le finalità di cui all'articolo 75 bis comma 2, lettera a)⁴³⁵, sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute dalle⁴³⁶ società di servizi o dal CATA⁴³⁷:

- a) tasse di iscrizione all'evento fieristico a carico del centro servizi o del CATA;
- b) spese per l'affitto e l'allestimento dell'area espositiva;
- c) (ABROGATA);^{438 439 440 441}
- d) ideazione e produzione di materiali promozionali relativi all'iniziativa e promozione sui media;
- e) spese di assicurazione, spese di guardiania, spese per allacciamenti temporanei per acqua, luce e telefono, servizi di riscaldamento e altre spese per le utenze strettamente necessarie per l'iniziativa⁴⁴², trasporto materiale espositivo e spese di interpretariato;

⁴³¹ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴³² Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴³³ Ai sensi dell'art. 18, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8), per l'anno 2018 le spese sostenute per gli eventi informativi sono ammissibili a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 45/2017.

⁴³⁴ Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁴³⁵ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴³⁶ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴³⁷ Parole soppresse da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴³⁸ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴³⁹ Parole sostituite da art. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁴⁰ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

⁴⁴¹ Lettera abrogata da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁴⁴² Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

- e bis) acconti relativi ad eventi fieristici programmati, per la partecipazione ai quali viene richiesto il pagamento anticipato;⁴⁴³
- f) l'IVA qualora sia un costo per le società di servizi⁴⁴⁴ o il CATA.

1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lettera b), sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute dalle società di servizi o dal CATA:

- a) spese per il personale per l'organizzazione, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue e la realizzazione, entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue, di convegni, incontri e seminari mirati, calcolate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e)⁴⁴⁵;
- b) spese per le prestazioni di terzi, strettamente attinenti la realizzazione degli eventi di cui alla lettera a) escluse le spese di vitto, alloggio e trasferta;
- c) spese per la creazione e diffusione di bollettini, riviste, newsletter;
- d) l'IVA qualora costituisca un costo non deducibile.⁴⁴⁶

1 ter. Per la realizzazione degli eventi informativi, le società di servizi o il CATA mettono a disposizione le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature. Sono ammissibili le spese per l'affitto dei locali per convegni, incontri e seminari esclusivamente nei casi in cui si svolgono in località nelle quali il CATA o le società di servizi non dispongano di idonee sedi.⁴⁴⁷

2. (ABROGATO).^{448 449}

Art. 75 quater
(Spese non ammissibili)⁴⁵⁰

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili spese diverse da quelle previste dall'articolo 75 ter o relative ad eventi non promossi dalle associazioni di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12/2002.

2. Non sono ammissibili le spese non direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa, ed in particolare:

- a) oneri connessi all'IVA qualora non costituisca un costo ed altre imposte, valori bollati, interessi debitori, aggi ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;

⁴⁴³ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, DPRReg. 23/2/2023, n. 031/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

⁴⁴⁴ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁴⁵ Parole sostituite da art. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁴⁶ Comma aggiunto da art. 15, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁴⁷ Comma aggiunto da art. 15, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁴⁸ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. e), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁴⁹ Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁴⁵⁰ Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

- b) spese per le trasferte dei dipendenti, spese generali, spese per vitto e alloggio, spese per catering;
- c) spese connesse a incontri, convegni, seminari, work shop, studi di settore;
- d) spese di trasporto per il materiale espositivo sostenute dalle imprese artigiane.

Art. 75 quinquies
(*Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti*)⁴⁵¹

1. Le società di servizi⁴⁵² o il CATA sono tenuti ad erogare i servizi gratuitamente previa verifica dell'iscrizione all'A.I.A. dell'impresa beneficiaria dei servizi di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lett. a)⁴⁵³.

2. (ABROGATO)^{454 455}

3. Le imprese artigiane, prima di beneficiare delle iniziative promozionali di cui al comma 2 all'articolo 75 bis, comma 2, lett. a)⁴⁵⁶, rilasciano alle società di servizi⁴⁵⁷ o al CATA, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

- a) che l'impresa non si trova in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;⁴⁵⁸
- b) di essere o meno impresa unica come definita dall'allegato A^{459,460}
- c) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
- d) (ABROGATA).⁴⁶¹

4. La società di⁴⁶² servizi o il CATA implementano il Registro nazionale degli aiuti come previsto all'articolo 5, comma 6.

⁴⁵¹ Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁴⁵² Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁵³ Parole aggiunte da art. 25, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁵⁴ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁵⁵ Comma abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁵⁶ Parole aggiunte da art. 25, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁵⁷ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁵⁸ Lettera sostituita da art. 10, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁴⁵⁹ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁶⁰ Lettera sostituita da art. 25, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁶¹ Lettera abrogata da art. 16, c. 1, lett. e), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁶² Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. f), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

TITOLO III
FINANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

Art. 76
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 72 bis, comma 2 della legge regionale 12/2002 e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui all'articolo 77.

Art. 77
(Attività delegate al CATA e Programma annuale di settore)

1. Ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 1 della legge regionale 12/2002 è delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3 della legge medesima.

2. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui al comma 1, secondo le procedure previste agli articoli da 79 a 84.

3. Il Programma annuale di settore, di seguito denominato Programma, comprende le seguenti aree di intervento:

- a) progetti di animazione economica, finalizzati alla promozione e diffusione della cultura artigiana e alla promozione delle opportunità offerte dal settore artigiano; per tali finalità, i progetti comprendono attività dirette a fornire assistenza ed informazioni a imprenditori artigiani e ad aspiranti imprenditori artigiani, intendendosi come tali le persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale;
- b) progetti di orientamento e assistenza finalizzati al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane; i progetti comprendono attività dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti mediante l'offerta di servizi immateriali;
- c) progetti di incubatore d'impresa, finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività mediante l'offerta di servizi materiali ed immateriali;
- d) progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola; per tali finalità i progetti comprendono attività che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.^{463 464 465}

⁴⁶³ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

Art. 78

(Gratuità ed universalità dei servizi pubblici, adeguatezza organizzativa)

1. I servizi pubblici erogati nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 77, comma 3^{466 467} non comportano alcun onere finanziario a carico dei soggetti destinatari⁴⁶⁸.

2. L'offerta dei servizi pubblici è accessibile a tutti i soggetti indicati all'articolo 77, comma 3^{469 470} che siano o meno associati alle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12/2002.

3. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi pubblici di cui all'articolo 77, comma 3, lettere a), b) e c)^{471 472} su tutto il territorio regionale, il CATA mette a disposizione dei soggetti destinatari le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature in modo capillare, prevedendo l'istituzione di almeno uno sportello in ciascun capoluogo di provincia.

Art. 79

(Procedimento di approvazione del Programma)

1. Entro il 31 gennaio⁴⁷³ di ogni anno la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la definizione del Programma, con particolare riferimento alla ripartizione in termini percentuali, delle risorse stanziare nel bilancio annuale⁴⁷⁴, fra le aree di intervento di cui all'articolo 77, comma 3. Tali indirizzi sono formulati in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.

2. Le associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 12/2002, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui al comma 1, predispongono una relazione sugli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire con il Programma nonché, per ciascun progetto di cui all'articolo 77, comma 3, una scheda progettuale per ciascuna area di intervento indicante i progetti da realizzare nell'area di intervento medesima e, per ciascun progetto, il soggetto promotore, gli obiettivi da conseguire, le attività previste, i

⁴⁶⁴ Lettera sostituita da art. 22, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁶⁵ Comma sostituito da art. 22, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁶⁶ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁶⁷ Parole soppresse da art. 23, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁶⁸ Parole soppresse da art. 23, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁶⁹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁷⁰ Parole soppresse da art. 23, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁷¹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁷² Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁷³ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁴⁷⁴ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

soggetti beneficiari, le date di avvio e conclusione, i costi preventivati per le singole voci di spesa, nonché il costo complessivo del progetto, al netto di eventuali finanziamenti erogati da altri soggetti, pubblici o privati.

3. Entro il 28 febbraio⁴⁷⁵ di ogni anno, la Commissione regionale per l'artigianato esamina la relazione e le schede progettuali di cui al comma 2 e propone all'Assessore competente il Programma per l'anno in corso⁴⁷⁶.

4. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore medesimo⁴⁷⁷. Entro quindici giorni dall'approvazione del Programma, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al CATA.

5. Le attività previste per la realizzazione degli obiettivi indicati nelle schede progettuali di cui al comma 2 possono essere integrate in relazione alle eventuali risorse sopravvenute in sede di variazioni di bilancio, previa approvazione della Commissione regionale per l'artigianato.

Art. 80

(Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative)

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avenuta approvazione del Programma ovvero della variazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) che destina ulteriori risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale a seguito della manovra di assestamento, il CATA presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio industria e artigianato, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo il fac-simile approvato dal Direttore del Servizio medesimo e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.⁴⁷⁸

2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione:

- a) per ciascuna area di intervento, la scheda descrittiva di ogni singolo progetto che ne illustri le caratteristiche, gli obiettivi da conseguire, le finalità, le azioni programmate, i risultati attesi, la rilevanza dell'intervento e le date di avvio e conclusione dell'iniziativa;

⁴⁷⁵ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁴⁷⁶ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁴⁷⁷ Parole soppresse da art. 23, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁴⁷⁸ Comma sostituito da art. 26, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

- b) per ciascuna area di intervento, il piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti suddivisi per voci analitiche di spesa e delle ore impiegate dal personale.⁴⁷⁹

3. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al CATA:

- a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti e trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) i termini per la concessione del finanziamento, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del finanziamento;
- f) gli obblighi del beneficiario.

4. (ABROGATO).⁴⁸⁰

5. Il CATA avvia le iniziative in data successiva a quella di approvazione del Programma, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 4⁴⁸¹.

Art. 81

(Istruttoria, concessione ed erogazione anticipata del finanziamento)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al CATA indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

3. Il finanziamento è concesso entro centottanta giorni⁴⁸² decorrenti dalla data di presentazione della domanda avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

⁴⁷⁹ Lettera sostituita da art. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁸⁰ Comma abrogato da art. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁸¹ Parole sostituite da art. 26, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁸² Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

4. L'Ufficio competente comunica tempestivamente al CATA la concessione del finanziamento, il termine e le modalità di rendicontazione.

5. Su richiesta del CATA, può essere disposta, nella misura massima del 70 per cento, l'erogazione anticipata del finanziamento concesso. Il finanziamento è erogato in via anticipata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.⁴⁸³

6. (ABROGATO).^{484 485 486}

7. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2002⁴⁸⁷ con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.

Art. 82

(Presentazione e modalità di rendicontazione della spesa, variazioni progettuali)

1. Il CATA conclude le iniziative concernenti i progetti di cui all'articolo 77, comma 3 entro i termini stabiliti nel Programma approvato dalla Giunta regionale; non sono ammissibili le spese sostenute successivamente a tali termini. E' consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.⁴⁸⁸

2. Il CATA presenta la rendicontazione della spesa dell'intero Programma, entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo progetto, come indicata nella scheda progettuale del Programma approvato dalla Giunta regionale.⁴⁸⁹

3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo il fac-simile⁴⁹⁰ approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di artigianato⁴⁹¹ e pubblicato sul

⁴⁸³ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁴⁸⁴ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴⁸⁵ Parole aggiunte da art. 18, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴⁸⁶ Comma abrogato da art 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁸⁷ Parole aggiunte da art. 27, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁸⁸ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁴⁸⁹ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁴⁹⁰ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

sito internet www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano e può riguardare uno o più progetti approvati con il Programma.

4. Per la rendicontazione delle spese il CATA presenta, in particolare:

- a) la documentazione e le dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 3;
- b) la relazione illustrativa dell'attività svolta ed i risultati raggiunti, con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
- c) la documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della stessa corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;⁴⁹²
- d) le coordinate bancarie per la liquidazione del finanziamento.

5. Con riferimento alle spese di personale, il CATA presenta:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ed attestante l'elenco del personale impiegato e le ore lavorative dedicate da ciascun addetto per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 77, comma 3; il calcolo è effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, del costo standard unitario indicato all'Allegato D⁴⁹³;
- b) un diario, nel quale sono annotate, per ciascun mese⁴⁹⁴, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica nonché l'attività svolta.

6. Per spese del personale si intendono quelle riferite al personale dipendente del CATA assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero quelle riferite al personale distaccato al CATA dalle Associazioni di categoria o dalle società di servizi ad esse collegate.

7. (ABROGATO).^{495 496}

8. Il CATA è tenuto ad effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 2⁴⁹⁷. Il pagamento delle spese rendicontate effettuato prima dell'avvio dell'iniziativa ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determina l'inammissibilità delle spese stesse.

⁴⁹¹ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁹² Lettera sostituita da art. 28, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁹³ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁴⁹⁴ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁹⁵ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁴⁹⁶ Comma abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁹⁷ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

9. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 6⁴⁹⁸ concernenti le modalità di pagamento dei documenti di spesa.

Art. 83
(*Variazioni progettuali*)

1. Il CATA è tenuto all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a finanziamento.

2. Le variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a finanziamento⁴⁹⁹ relative alle singole voci di spesa <<, comprese le variazioni di costo in aumento delle voci di spesa medesime⁵⁰⁰, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'eventuale approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le variazioni sostanziali nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a finanziamento⁵⁰¹ sono approvate con deliberazione della Commissione regionale per l'artigianato.

3. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una variazione dei costi, sono ammesse compensazioni tra gli importi ammessi a finanziamento e riferiti alle singole aree di intervento di cui all'articolo 77, comma 3 o riferiti, nell'ambito dei singoli progetti approvati, alle singole iniziative o voci di spesa. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 30 per cento⁵⁰².

4. Non sono ammissibili le variazioni non approvate ai sensi del comma 2.

Art. 84
(*Liquidazione del finanziamento*)

1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del finanziamento. L'Ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

⁴⁹⁸ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. d), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁹⁹ Parole sostituite da art 19, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁵⁰⁰ Parole aggiunte da art. 23, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁰¹ Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁵⁰² Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione al CATA indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

4. Il decreto di liquidazione del finanziamento è emanato dall'Ufficio competente entro centottanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 85
(*Obblighi del CATA*)

1. Il CATA, quale delegatario di funzioni pubbliche e beneficiario dei finanziamenti per l'attuazione del Programma è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) (ABROGATO);⁵⁰³
- b) (ABROGATO);⁵⁰⁴
- c) ad avviare l'iniziativa in data successiva a quella di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di settore, pena l'inammissibilità delle relative spese;
- d) a realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a finanziamenti ed a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'articolo 83;
- e) a rispettare i principi di gratuità, universalità e adeguatezza organizzativa di cui all'articolo 78;
- f) ad effettuare i controlli, anche a campione, così come disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti ai sensi dell'articolo 86, comma 1;
- g) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
- h) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

2. (ABROGATO).⁵⁰⁵

3. (ABROGATO).⁵⁰⁶

⁵⁰³ Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁰⁴ Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁰⁵ Comma abrogato da art. 25, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

3 bis. (ABROGATO).^{507 508}

Art. 86

(Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti)

1. Le imprese artigiane, prima di beneficiare dei servizi prestati dal CATA ricadenti nel regime “de minimis”, ai sensi delle lettere b) e c)^{509 510}, del comma 4 dell’articolo 5,⁵¹¹ rilasciano al CATA medesimo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:

- a) (ABROGATA);⁵¹²
- b) che l’impresa non si trova in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;⁵¹³
- c) di essere o meno impresa unica come definita dall’allegato A,^{514 515 516}
- d) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 18/2003;
- e) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. (ABROGATO).⁵¹⁷

3. Il CATA, prima di erogare i servizi ricadenti nel regime “de minimis”, ai sensi delle lettere b) e c)^{518 519}, del comma 4 dell’articolo 5,⁵²⁰ verifica direttamente il possesso dei seguenti requisiti in capo all’impresa richiedente:

- a) che l’impresa è iscritta all’A.I.A.;

⁵⁰⁶ Comma abrogato da art. 25, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁰⁷ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁵⁰⁸ Comma abrogato da art. 12, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵⁰⁹ Parole sostituite da art. 26, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵¹⁰ Parole sostituite da art. 29, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵¹¹ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵¹² Lettera abrogata da art. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵¹³ Lettera sostituita da art. 12, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁵¹⁴ Parole aggiunte da art. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵¹⁵ Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵¹⁶ Lettera sostituita da art. 29, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵¹⁷ Comma abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵¹⁸ Parole sostituite da art. 26, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵¹⁹ Parole sostituite da art. 29, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵²⁰ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

- b) che l'impresa richiedente i servizi di incubatore d'impresa è una nuova impresa artigiana, ai sensi dell'articolo 89, comma 2.

Art. 87
(Ispezioni e controlli)

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti dall'Amministrazione regionale ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 85.

CAPO I BIS
BOTTEGHE SCUOLA⁵²¹

Art. 87 bis
*(Individuazione dei settori)*⁵²²

1. La Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/2002, individua i settori di attività ed i mestieri artigiani per il riconoscimento delle botteghe scuola e provvede, con cadenza triennale, all'eventuale aggiornamento degli stessi.

2. I mestieri artigiani di cui al comma 1 sono individuati tenendo conto che il ruolo della bottega scuola è quella di rendere incisiva l'azione di trasferimento di competenze e conoscenze alle giovani generazioni, con particolare riferimento ai mestieri tradizionali a rischio di estinzione ed a quelle specializzazioni fortemente richieste ma difficilmente reperibili sul mercato del lavoro.

3. I settori di attività ed i mestieri individuati dalla Commissione regionale ai sensi del comma 1, sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato, unitamente all'avviso di presentazione delle domande per il riconoscimento della bottega scuola da parte delle imprese artigiane interessate ed operanti nei settori medesimi.

Art. 87 ter
*(Riconoscimento delle botteghe scuola)*⁵²³

⁵²¹ Capo aggiunto da art. 25, c 1, DPR. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵²² Articolo aggiunto da art. 25, c. 1, DPR. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵²³ Articolo aggiunto da art. 25, c. 1, DPR. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

1. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola sono richiesti i seguenti requisiti:
- a) che l'impresa svolga almeno un'attività fra quelle individuate ai sensi dell'articolo 87 bis, comma 1 e che tale attività risulti annotata nella visura camerale dell'impresa medesima⁵²⁴;
 - b) il possesso del titolo di maestro artigiano per l'attività di cui alla lettera a);
 - c) il possesso del titolo di maestro artigiano del titolare di impresa individuale o, nel caso di attività svolta in forma societaria, di almeno un socio lavoratore.

2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché le singole imprese siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. In tale ipotesi nella domanda per il riconoscimento della bottega scuola viene individuato il soggetto capofila per i rapporti con il CATA.

3. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola è presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio industria e artigianato⁵²⁵, domanda per il riconoscimento della bottega scuola, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di artigianato⁵²⁶, disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.

4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive e turismo⁵²⁷ entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3⁵²⁸.

5. L'elenco delle botteghe scuola riconosciute ai sensi del comma 4, è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato.

Art. 87 quater

(Progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani⁵²⁹)⁵³⁰

1. Per l'attuazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana proposti, il CATA, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, lettera d)⁵³¹, si avvale della bottega

⁵²⁴ Parole aggiunte da art. 27, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵²⁵ Parole sostituite da art. 30, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵²⁶ Parole sostituite da art. 30, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵²⁷ Parole aggiunte da art. 30, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵²⁸ Parole aggiunte da art. 24, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁵²⁹ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵³⁰ Articolo aggiunto da art. 25, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵³¹ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

scuola per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive; tali attività possono essere svolte presso i laboratori artigiani della bottega scuola, presso gli istituti scolastici ovvero mediante i locali e le attrezzature messe a disposizione gratuitamente dal CATA.

2. Qualora siano state riconosciute più botteghe scuola per il medesimo settore di attività, individuate con le procedure di cui all'articolo 87 bis, nella scelta della bottega scuola cui affidare la realizzazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana, il CATA adotta il criterio della maggiore anzianità anagrafica del maestro artigiano titolare o socio lavoratore della bottega scuola.

CAPO II INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 88

(Iniziativa finanziabili per l'attività di animazione economica e spese ammissibili) ^{532 533 534 535 536}
^{537 538}

1. Nell'ambito dei progetti di animazione economica, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a), sono finanziabili le iniziative dirette alla creazione di nuove attività imprenditoriali ed alla diffusione della cultura imprenditoriale del settore artigiano, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche più rilevanti per l'attività d'impresa.

2. Per tale area di intervento le spese ammissibili attengono all'organizzazione dei servizi di sportello ⁵³⁹ nei confronti degli aspiranti imprenditori artigiani e degli imprenditori artigiani, che possano contribuire alla massima diffusione e conoscenza delle opportunità esistenti nel settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, alle agevolazioni pubbliche previste per il comparto, alla consulenza in merito alla fattibilità di avvio dell'attività imprenditoriale e relativa redditività, agli adempimenti burocratici necessari per l'avvio dell'attività, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 12/2002.

3. Per i servizi informativi di sportello sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

⁵³² Parole aggiunte da art. 26, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵³³ Parole aggiunte da art. 20, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁵³⁴ Lettera aggiunta da art. 26, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵³⁵ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

⁵³⁶ Comma aggiunto da art. 26, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵³⁷ Comma aggiunto da art. 26, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵³⁸ Articolo sostituito da art. 29, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵³⁹ Parole soppresse da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

- a) spese per il personale del CATA dedicato a tale servizio entro il limite massimo di 800 ore annuo per sportello;
- b) (ABROGATA).⁵⁴⁰

4. (ABROGATO).⁵⁴¹

5. Per lo svolgimento dell'attività di animazione economica, il CATA mette a disposizione le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature senza alcun onere per l'Amministrazione regionale

Art. 88 bis

*(Iniziativa finanziabili per le attività di orientamento e assistenza finalizzate al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa)*⁵⁴²

1. Nell'ambito dei progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera b)⁵⁴³, sono finanziabili le iniziative dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti, attraverso un sistema integrato di attività.

2. Ciascun progetto rappresenta una modalità standardizzata di intervento del CATA nei confronti delle imprese beneficiarie e comprende una o più delle seguenti aree:

- a) area dei servizi di orientamento comprendente la realizzazione di colloqui strutturati che consentano all'impresa di verificare la fattibilità di progetti di rafforzamento competitivo. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di otto ore annue per impresa;
- b) area dei servizi di assistenza nell'ambito della quale il CATA fornisce servizi consulenziali alle imprese richiedenti, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla riorganizzazione aziendale ed al posizionamento dell'impresa sul mercato, con eventuale elaborazione di un business plan, su richiesta dell'impresa interessata. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa ed aventi ad oggetto uno o più dei seguenti argomenti:
 - 1) la presenza sul mercato;
 - 2) l'assetto tecnologico e organizzativo;
 - 3) l'innovazione di processo e di prodotto;
 - 4) la realizzazione di sistemi di qualità;

⁵⁴⁰ Lettera abrogata da art. 13, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁵⁴¹ Comma abrogato da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁵⁴² Articolo aggiunto da art. 14, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵⁴³ Parole sostituite da art. 30, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

- 5) la certificazione dei processi e dei prodotti;
- 6) le opportunità sulla formazione;
- 7) l'accesso a forme di finanza innovativa;
- 8) la diffusione di tecnologie pulite, di sistemi di gestione e di certificazione ambientale (Emas) ed etichettatura ecologica (Ecolabel).

3. Non sono finanziabili le consulenze aventi ad oggetto la gestione ordinaria dell'impresa beneficiaria nella fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto imprenditoriale; per fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto si intendono i sei mesi successivi alla data di inizio dello stesso.

4. (ABROGATO).⁵⁴⁴

Art. 89

(Iniziativa finanziabili per l'attività di incubatore d'impresa, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa)

1. Nell'ambito dei progetti di incubatore d'impresa, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera c)⁵⁴⁵, sono finanziabili le iniziative dirette a favorire il processo di sviluppo della nuova impresa artigiana, nella fase iniziale dell'esperienza professionale, attraverso un sistema integrato di attività.

2. Ai fini del presente articolo, per nuova impresa artigiana si intende l'impresa iscritta all'A.I.A. da non più di ventiquattro mesi. Tale requisito deve essere posseduto dall'impresa beneficiaria al momento della formalizzazione della richiesta di intervento al CATA, per l'attività di incubatore d'impresa.

3. Ciascun progetto rappresenta una modalità standardizzata di intervento del CATA nei confronti delle imprese beneficiarie e comprende una o più delle seguenti aree:

- a) area dei servizi logistici, nell'ambito della quale il CATA mette a disposizione delle nuove imprese le proprie infrastrutture e attrezzature, senza alcun onere per l'Amministrazione regionale⁵⁴⁶;
- b) area dei servizi di orientamento che si concretizza nella realizzazione di colloqui strutturati che consentano all'impresa di verificare la fattibilità di progetti di investimento o di ricerca. Per quest'area sono finanziabili le spese per il personale del CATA dedicato a tale servizio entro il limite massimo di otto ore annue per impresa;
- c) area dei servizi di assistenza allo start up, comprendente l'attività di tutoraggio nell'ambito della quale il CATA fornisce assistenza o consulenza alla neo-costituita

⁵⁴⁴ Comma abrogato da art. 30, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁴⁵ Parole sostituite da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁴⁶ Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

impresa, con particolare riguardo alle problematiche connesse con l'avvio dell'attività. Per quest'area sono finanziabili le seguenti spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa:

- 1) per check-up della struttura aziendale per raccogliere informazioni precise sulla salute dell'impresa e valutare la sua capacità di reazione a circostanze future ovvero per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi o per l'ottimizzazione della logistica dei processi;
 - 2) in materia di ricerca di finanziamenti, di marketing, di controllo di gestione;
 - 3) per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - 4) per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- d) area dei servizi progettuali, comprendente la predisposizione di un business plan inteso come documento che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti del progetto imprenditoriale. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA per la realizzazione del business plan entro il limite massimo di sedici ore annue per impresa.

4. Non sono finanziabili le consulenze aventi ad oggetto la gestione ordinaria dell'impresa beneficiaria nella fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto imprenditoriale; per fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto si intendono i sei mesi successivi alla data di inizio dello stesso.

5. (ABROGATO).⁵⁴⁷

Art. 89 bis

*(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili per la valorizzazione dei mestieri artigiani attraverso la bottega scuola)*⁵⁴⁸

1. Nell'ambito dei progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera d), sono finanziabili le iniziative che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, realizzati per il tramite delle bottega scuola, di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002.

2. Per tale area di intervento sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione degli incontri da attivare presso le botteghe scuola o gli istituti scolastici o i locali messi gratuitamente a disposizione dal CATA, entro il limite massimo di 12 ore per progetto;

⁵⁴⁷ Comma abrogato da art. 31, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁴⁸ Articolo aggiunto da art. 32, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

- b) spese da riconoscere, per il tramite del CATA, all'impresa o alle imprese artigiane cui sia stato riconosciuto il titolo di bottega scuola, nella misura di euro 200,00 per ciascuna bottega scuola e giornata di attività ed entro il limite massimo di 1.400,00 euro annui, a titolo di rimborso forfettario degli oneri diretti ed indiretti sostenuti per la valorizzazione dei mestieri artigiani.

3. Nel caso di bottega scuola costituita da più imprese artigiane, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 2 è riconosciuto all'impresa capofila.

Art. 90

(Iniziativa finanziabili per promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, spese ammissibili e limite di spesa)^{549 550 551}

(ABROGATO)

Art. 91

(Iniziativa finanziabili per studi, indagini e ricerche, spese ammissibili e limite di spesa)^{552 553}

(ABROGATO)

TITOLO IV

FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

CAPO I

FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 92

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 68 bis, comma 2, della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti all'EBIART, ad integrazione delle risorse destinate al <<Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti>>.

⁵⁴⁹ Lettera aggiunta da art. 14, c. 1, lett. a), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁵⁵⁰ Lettera aggiunta da art. 14, c. 1, lett. b), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁵⁵¹ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁵² Parole aggiunte da art. 15, c. 1, DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

⁵⁵³ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

Art. 93

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le iniziative che l'EBIART attua a valere sul <<Fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti>>, nelle ipotesi e con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento dell'Ente.

2. In relazione alle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili:

- a) le spese relative al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende in crisi;
- b) le spese relative al sostegno al reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a quattordici dipendenti, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Art. 94

(Intensità del finanziamento)

1. L'intensità del finanziamento è pari all'80 per cento delle spese ammissibili, per ciascuna delle iniziative finanziabili.

Art. 95

(Concessione ed erogazione anticipata del finanziamento)

1. L'EBIART, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta per ciascuna delle iniziative ammissibili ai sensi dell'articolo 92, domanda di finanziamento redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal Direttore centrale competente e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.

2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare dalla seguente documentazione:

- a) copia degli eventuali atti di modifica all'atto costitutivo, allo statuto ed al regolamento concernente gli interventi di sostegno al reddito delle aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti;
- b) relazione illustrativa dell'attività di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti, realizzata nell'anno precedente;
- c) spesa stimata per ciascuna delle iniziative ammissibili ai sensi dell'articolo 93 parametrata al numero e all'entità degli accordi che presumibilmente verranno sottoscritti nell'anno in corso.

3. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

4. L'EBIART può richiedere l'erogazione anticipata dei finanziamenti nella misura del 70 per cento dell'importo concesso per l'anno in corso, sulla base del numero e dell'entità degli accordi già liquidati dall'Ente alla data della richiesta. Il finanziamento è erogato in via anticipata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.⁵⁵⁴

Art. 96

(Presentazione della rendicontazione e liquidazione del finanziamento)

1. Il termine massimo per la presentazione della rendicontazione è di dodici mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. È consentita la richiesta di proroga del termine purché sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, sono comunque fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.

3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo⁵⁵⁵ e pubblicato sul sito internet www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano.

4. La rendicontazione è costituita, in particolare, dall'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, da una relazione illustrativa concernente numero ed entità degli accordi sottoscritti nell'anno cui si riferisce il decreto di concessione e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'EBIART attestante il rispetto della normativa, degli accordi di settore e del regolamento dell'EBIART.

4 bis. Il pagamento dei documenti di spesa di cui al comma 4 avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.⁵⁵⁶

5. Trovano applicazione le seguenti disposizioni generali:

a) l'articolo 11, comma 2⁵⁵⁷ in materia di nota informativa;

⁵⁵⁴ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁵⁵⁵ Parole sostituite da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁵⁶ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

- b) l'articolo 13, commi 1, 3 e 4 in materia di istruttoria delle domande di contributo;⁵⁵⁸
- c) (ABROGATA);⁵⁵⁹
- d) (ABROGATA);⁵⁶⁰
- e) (ABROGATA);⁵⁶¹
- f) (ABROGATA).⁵⁶²

Art. 97
(*Obblighi dell'EBIART*)

1. L'EBIART è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
- a) comunicare all'Amministrazione regionale le eventuali modifiche al proprio statuto e regolamento ovvero ai parametri e requisiti formali ivi indicati per gli interventi di sostegno;
 - b) a comunicare alle imprese beneficiarie degli interventi di sostegno di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b) che l'aiuto è erogato secondo la regola <<de minimis>>;
 - c) ad istituire una banca dati ai sensi dell'articolo 5, comma 7;
 - d) ad effettuare i controlli, anche a campione, così come disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 98, comma 1;
 - e) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
 - e bis) (ABROGATA);^{563 564}
 - f) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 98
(*Obblighi delle imprese beneficiarie*)

1. Le imprese artigiane prima di beneficiarie degli interventi di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b), rilasciano all'EBIART una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:

- a) che l'impresa è iscritta all'A.I.A.;

⁵⁵⁷ Parole sostituite da art. 31, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁵⁸ Lettera sostituita da art. 31, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁵⁹ Lettera abrogata da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁵⁶⁰ Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁶¹ Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁶² Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁶³ Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁵⁶⁴ Lettera abrogata da art. 14, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

- b) (ABROGATA);⁵⁶⁵
- c) che l'impresa non si trova in stato in liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazione nei propri confronti;⁵⁶⁶
- d) di essere o meno impresa unica come definita dall'allegato A,^{567 568}
- e) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
- f) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 99
(Ispezioni e controlli)

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti ispezioni e controlli dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 97.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 100
(Procedimenti in corso)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 101
(Rinvii)

⁵⁶⁵ Lettera abrogata da art. 27, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁶⁶ Lettera sostituita da art. 15, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁵⁶⁷ Parole aggiunte da art. 27, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁶⁸ Lettera sostituita da art. 32, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 12/2002.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 102
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati, in particolare:
- a) gli articoli da 28 a 32, da 52 a 115 e 119 del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano);
 - b) il decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66 (Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato));
 - c) il decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 347 (Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 066/Pres. (Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato))).

Art. 103
(*Norme transitorie e finali*)

1. Tutti i riferimenti normativi alle disposizioni regolamentari abrogate ai sensi dell'articolo 102 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.

2. In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande al CATA per accedere ai seguenti incentivi è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento:

- a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- b) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;
- c) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;
- d) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;
- e) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V.

3. In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande alle Camere di commercio per accedere ai seguenti incentivi è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento:

- a) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- b) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;
- c) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
- d) incentivi per la successione d'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX;
- e) incentivi per le nuove imprese artigiane, iscritte all'A.I.A. da meno di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di incentivo, di cui al titolo II, capo X.

3 bis. Per le domande presentate nel corso del 2012, relativamente alle tipologie di spesa ammissibile di cui agli articoli 33, limitatamente alla fattura di acconto per la partecipazione alla manifestazione fieristica, 41 e 63, è ammesso il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro mediante forme di transazione diverse dal bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale e vaglia postale, purché atte a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata. La disposizione trova applicazione per le spese sostenute in data antecedente al 9 febbraio 2012.⁵⁶⁹

4. In sede di prima applicazione, per l'approvazione del Programma annuale di settore la Commissione regionale per l'artigianato propone all'Assessore competente il Programma medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1.

5. Il presente regolamento si applica nei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2023/2831^{570, 571}.

Art. 104
(Entrata in vigore)

⁵⁶⁹ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 1/10/2012, n. 0195/Pres. (B.U.R. 10/10/2012, n. 41).

⁵⁷⁰ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁵⁷¹ Comma sostituito da art. 25, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Riferito agli articoli 3, comma 1, 5 comma 2, 86 comma 1, lettera c), 98 comma 1, lettera d))

Campo applicazione Reg. (CE) n. 2023/2831

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2023/2831

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831 non sono concessi:
- a) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) aiuti alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
 - c) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - d) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - e) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/2831, se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (UE) 2023/2831, si intende per:

⁵⁷² Allegato sostituito da art. 28, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁷³ Allegato sostituito da art. 17, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura: l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell'acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831, per impresa unica s'intende tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato B⁵⁷⁴
(Riferito all'articoli 2, comma 7, lettera b) e 3 commi 2 e 4)

Campo di applicazione Reg. (CE) n. 800/2008

(ABROGATO)

⁵⁷⁴ Allegato abrogato da art. 26, c. 1, DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Allegato C
(Riferito all'articolo 7, comma 2, lettera c))

Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C

| Comune | Prov | Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002 |
|-----------------------|-------------|---|
| Ampezzo | UD | |
| Arta Terme | UD | |
| Attimis | UD | in fascia C i centri abitati di Porzus, Subuit e Cancellier |
| Cercivento | UD | |
| Chiusaforte | UD | |
| Comeglians | UD | |
| Dogna | UD | |
| Drenchia | UD | |
| Enemonzo | UD | in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza |
| Faedis | UD | in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle |
| Forgaria nel Friuli | UD | in fascia C il centro abitato di Monte Prat |
| Forni Avoltri | UD | |
| Forni di Sopra | UD | |
| Forni di Sotto | UD | |
| Grimacco | UD | |
| Lauco | UD | |
| Ligosullo | UD | |
| Lusevera | UD | |
| Malborghetto Valbruna | UD | |
| Moggio Udinese | UD | |
| Montenars | UD | |
| Nimis | UD | in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo |
| Ovaro | UD | |
| Paluzza | UD | |
| Paularo | UD | |
| Pontebba | UD | |
| Prato Carnico | UD | |
| Preone | UD | |
| Prepotto | UD | in fascia C il centro abitato di Castemonte |
| Pulfero | UD | |

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| Ravaschetto | UD | |
| Raveo | UD | in fascia C il centro abitato di Raveo |
| Resia | UD | |
| Comune | Prov | Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002 |
| Resiutta | UD | |
| Rigolato | UD | |
| San Leonardo | UD | in fascia C il centro abitato di Iainich |
| San Pietro al Natisone | UD | in fascia C il centro abitato di Costa |
| Sappada ⁵⁷⁵ | UD | |
| Sauris | UD | |
| Savogna | UD | |
| Socchieve | UD | |
| Stregna | UD | |
| Sutrio | UD | |
| Taipana | UD | |
| Tarvisio | UD | |
| Tolmezzo | UD | in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso |
| Torreano | UD | in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris |
| Treppo Carnico | UD | |
| Verzegnis | UD | |
| Zuglio | UD | in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza |
| Andreis | PN | |
| Aviano | PN | in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto |
| Barcis | PN | |
| Caneva | PN | in fascia C il centro abitato di La Crosetta |
| Cimolais | PN | |
| Claut | PN | |
| Clauzetto | PN | |
| Erto e Casso | PN | |
| Frisanco | PN | |
| Tramonti di Sopra | PN | |
| Tramonti di Sotto | PN | |
| Vito d'Asio | PN | |

⁵⁷⁵ Comune aggiunto da art. 34, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

(Riferito agli articoli 11, comma 1, lettera e), 82, comma 5, lettera a))

TABELLA DEL COSTO STANDARD UNITARIO
Spese per il personale

| | |
|--|-----------------------------------|
| Personale del CATA ovvero personale distaccato al CATA dedicato al progetto (a prescindere dalla qualifica contrattuale) | COSTO ORARIO euro 26,00 |
|--|-----------------------------------|

⁵⁷⁶ Allegato sostituito da art. 18, c. 1, DPR. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).